

STATUTO E REGOLAMENTO

della

BIBLIOTECA CAPITOLARE

di

Pescia

Via Via della Cattedrale, 1 - 51017 Pescia (PT)

Art. 1

Per accedere alla Biblioteca, la prima volta occorre presentare lettera da parte di un docente o da parte di un direttore di biblioteca, attendere il consenso dal Capitolo del Duomo e presentare un documento di identità.

L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo e del recapito telefonico.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

L'orario di apertura al pubblico è affisso all'ingresso e viene comunicato anche tramite la stampa.

L'Addetto raccoglie le richieste di consultazione ed è a disposizione per assistenza bibliografica, consultazione, ecc.

Art. 3

L'Addetto provvede a consegnare i volumi all'utente. Conclusa la consultazione l'utente riconsegnerà i volumi specificando:

- a) i libri la cui lettura è terminata e che devono essere ricollocati sugli scaffali;
- b) i libri di cui non si è terminata la consultazione e che verranno consultati entro breve tempo (il giorno stesso o quello successivo); questi ultimi vanno depositati a parte con un foglio recante il nome dell'utente.

I libri possono essere richiesti per la consultazione fino a 15 minuti dal termine dell'orario di apertura al pubblico. L'accesso diretto ai depositi non è consentito.

Art.4

La responsabilità dell'impostazione, della programmazione, della valorizzazione dell'aggiornamento permanente e il coordinamento delle attività della Biblioteca sono affidati a un Direttore, nominato dall'Ordinario diocesano, che agisce in conformità con il presente Regolamento, con le disposizioni di legge canonica e civile in materia e secondo le indicazioni della Commissione Biblioteca.

Il Direttore responsabile tiene inoltre rapporti con i responsabili di altre biblioteche ecclesiastiche e non, con gli uffici di Curia e in particolare con l'ufficio per i Beni Culturali, con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici (UNBC) della CEI e con gli enti pubblici

Art. 5

Non si devono introdurre nella sala di lettura apparecchi fotografici, registratori, scanner, forbici e simili.

Nella sala di lettura sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all'ambiente; è vietato fumare e consumare cibi o bevande.

I libri ricevuti per lo studio vanno tenuti in sala di lettura e non possono essere portati all'esterno della stessa per nessun motivo.

Il materiale in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di danneggiamento. E' vietata ogni sottolineatura o altro che possa deturpare il materiale. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato deve reintegrarlo, ovvero rifondere una somma pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.

Art. 6

Gli Addetti controllano che nessuno acceda ai locali della Biblioteca con borse e soprabiti e che all'uscita nessuno asporti volumi della Biblioteca.

Art. 7

Per la riproduzione le spese sono a carico dell'utente, previo permesso da parte del Capitolo.

Art. 8

E' ammesso l'uso di computer portatile, per il quale la Biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione. Gli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.

Art. 9

La consultazione del Fondo antico, comprendente materiale manoscritto o antico a stampa, può essere soggetta a specifiche limitazioni, essendo riservata ai soli studiosi che abbiano compiuto la maggiore età e che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: la laurea, la competenza nella lettura o decifrazione del contenuto, la presentazione scritta del docente nel caso trattasi di studenti universitari o dottorandi che devono condurre

ricerche specifiche. Tali studiosi sono tenuti a consegnare un documento di identità durante la permanenza in sala.

Lo studioso può consultare solo un volume o un manoscritto per volta; solo alla sua restituzione, può chiedere e consultare un altro volume o un manoscritto. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cura, per prevenire ogni forma di deterioramento.

Chi danneggia o non restituisce il volume a lui affidato in consultazione deve consegnare alla Biblioteca un esemplare integro e in buone condizioni dello stesso, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito; per la valutazione in termini monetari dell'opera, si terrà conto delle quotazioni sul mercato del libro antico.

Per i danni apportati al manoscritto, lo studioso dovrà sostenere le spese per il suo restauro. In caso di rifiuto del predetto risarcimento dei danni apportati a volumi o manoscritti, lo studioso è sottoposto a denuncia presso le competenti autorità giudiziarie.

Art. 10

Durante tutto il tempo della consultazione, il Direttore della Biblioteca, responsabile in prima persona della stessa, sarà presente nella sala anche tramite un suo collaboratore, non lasciando mai lo studioso solo con i volumi o i manoscritti e controllando che gli stessi non vengano manomessi, trafugati o in qualunque modo danneggiati.

Art. 11

Ai frequentatori della Biblioteca potrà essere revocato l'accesso nel caso in cui avessero dimostrato di non tenere in sufficiente cura i volumi o i manoscritti dati loro in consultazione.

Art. 12

Gli utenti possono formulare desiderata relativi all'acquisto di libri o all'abbonamento di riviste.

Art. 13

Lo studioso, che utilizzerà i volumi della Biblioteca in una pubblicazione, così pure i laureandi e i dottorandi che li adopereranno per la propria tesi di laurea o di dottorato, sono tenuti a citarli come custoditi nel FONDO DELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE DI PESCIA.

Studiosi, laureandi e dottorandi, che utilizzeranno i volumi del Fondo antico per le loro ricerche, hanno l'obbligo di consegnare alla Biblioteca rispettivamente una copia della pubblicazione o della tesi di laurea o di dottorato, in cui tali documenti sono stati oggetto della ricerca. Per le tesi di laurea e di dottorato, gli autori indicheranno per iscritto le condizioni di consultazione.

(Pescia, 6 novembre 2018)